




**Facciamo il punto**

*Giugno 2025*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di giugno 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di luglio 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **Fondo di solidarietà per le attività professionali**

Nella Circolare n. 99 del 10 giugno 2025 l'Inps illustra le novità riguardanti il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, a seguito dell'adeguamento operato dal D.I. 24 maggio 2024.

Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che, nel semestre precedente la domanda, abbiano almeno un dipendente. I beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con anzianità di almeno 30 giorni, esclusi i dirigenti.

Le causali che consentono l'accesso al Fondo coincidono con quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, ovvero eventi oggettivamente non evitabili; crisi aziendali; riorganizzazioni; contratti di solidarietà.

La durata massima dell'intervento varia in funzione della dimensione aziendale e della tipologia di causale. Per le aziende fino a 15 dipendenti la durata massima è di 26 settimane in un biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie. Per le aziende oltre 15 dipendenti, i limiti sono 26 settimane nel biennio mobile (causali ordinarie); 24 mesi nel quinquennio mobile (riorganizzazione/transizione); 12 mesi nel quinquennio mobile (crisi aziendale); 36 mesi nel quinquennio mobile (contratti di solidarietà).

È previsto un contributo ordinario di finanziamento e, in caso di utilizzo del Fondo, una contribuzione aggiuntiva del

4%. Il contributo ordinario per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti è lo 0,50%; da 6 a 15 dipendenti lo 0,80%; oltre 15 dipendenti l'1%; in tutti i casi l'aliquota è ripartita per due terzi a carico del datore e un terzo a carico del lavoratore.

È previsto l'obbligo di informativa sindacale preventiva; in caso di contratti di solidarietà, è obbligatorio l'accordo sindacale con l'elenco dei lavoratori.

### **Variazione tassi di interesse Inps e Inail**

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, dal 11 giugno 2025, è pari al 2,15%.

La variazione, recepita dall'Inps nella Circolare n. 100 del 10 giugno 2025 e dall'Inail nella Circolare n. 34 del 10 giugno 2025, incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione e anche sulla misura delle sanzioni civili, che sono ora pari, rispettivamente, al 8,15% e al 7,65% o al 2,15% nell'ipotesi di adempimento spontaneo.

### **Incentivo al posticipo del pensionamento**

Nella Circolare n. 102 del 16 giugno 2025 l'Inps fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al cd. incentivo al posticipo del pensionamento,

a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2025.

Possono accedervi i lavoratori dipendenti non già titolari di pensione che abbiano maturato il diritto per la pensione con quota 103 o per la pensione anticipata ordinaria. L'incentivo in oggetto consiste nell'abbattimento totale della quota di contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore, che viene interamente corrisposta al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione; le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota Ivs a carico del datore di lavoro.

Oltre alla revoca esplicita da parte del lavoratore, interrompono il diritto all'incentivo il conseguimento di una pensione o il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Trattandosi di esonero riguardante la quota contributiva a carico del dipendente, l'agevolazione è compatibile con eventuali sgravi che riguardano la quota a carico del datore di lavoro ed è incompatibile con altre agevolazioni che riguardano i contributi a carico del lavoratore.

La Circolare detta le istruzioni per l'esposizione nel flusso Uniemens.

### **Bonus Giovani under 35**

L'Inps, con il Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, comunica che, in base alle interazioni tra la Commissione Europea ed il Ministero del Lavoro, la legittima fruizione dell'esonero contributivo cd. Bonus Giovani under 35 introdotto dal D.L. 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto, indipendentemente dal luogo sede di lavoro.

### **Voce di tariffa 0722**

Con la Circolare n. 38 del 24 giugno 2025, l'Inail fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione della voce di tariffa 0722 delle Tariffe dei premi 2019.

La predetta voce copre il personale d'ufficio che opera con strumenti informatici/elettronici. La voce 0722 ha valore autonomo: indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale. Ciò significa che devono sempre essere classificate separatamente e non insieme alla voce produttiva principale, salvo che ne costituisca parte integrante, come, ad esempio, le attività di reception negli alberghi o le attività di controllo produzione o macchinari tramite computer nei reparti produttivi.

Si ricorda che nella voce 0722 dal 1° luglio 2023 sono classificate le attività di carattere amministrativo svolte nei confronti degli enti sportivi dai titolari di co.co.co. amministrativo-gestionale e, dal 1° gennaio 2024, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

### **Riqualificazione del lavoratore autonomo in cantiere**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 964 del 4 giugno 2025, con la quale fornisce indicazioni operative in merito alle sanzioni applicabili nel caso in cui, durante un'ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un'impresa affidataria.

Qualora si riscontrino gli elementi caratteristici della subordinazione dell'artigiano rispetto all'impresa affidataria, devono irrogarsi le sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché le sanzioni per gli

illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo pseudo-artigiano non è invece soggetto alla sanzione per mancato possesso della patente a crediti, in quanto, essendo stato ricondotto al lavoro subordinato, viene meno la condizione soggettiva, cioè la qualificazione di lavoratore autonomo, necessaria per il configurarsi dell'illecito in parola.

### **Assegnazione di azioni ai dipendenti**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'Istanza di interpello n. 147 del 4 giugno 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti, previsto dall'art. 51 del Tuir che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima

che siano trascorsi almeno tre anni dall'acquisto.

Oggetto dell'interpello è un piano di azionariato, rivolto all'intera popolazione aziendale, ad eccezione dei dipendenti a tempo determinato e dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Agenzia conclude che il piano rispetta i requisiti richiesti dalla norma: l'esclusione dei dipendenti a tempo determinato non è ostativa poiché è stato già chiarito, in precedenti documenti di prassi, che la nozione di "generalità dei dipendenti" si riferisca alla generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In merito all'esclusione dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, essa non è motivata da intenti discriminatori, ma risponde in primo luogo alla necessità di uniformarsi alle politiche di remunerazione adottate dalla Società soggette alla disciplina del Tuf.

## **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

**Ceramica (Industria)** - Accordo di rinnovo 22 luglio 2024; **Chimici Farmaceutici (Industria)** - Accordo di rinnovo 13 giugno 2022; **Dirigenti Commercio** - Accordo di rinnovo 12 aprile 2023; **Istituzioni socio-assistenziali (Uneba)** - Accordo di rinnovo 24 gennaio 2025; **Pulizia** - Accordo di rinnovo 13 giugno 2025; **Pulizia e multiservizi (Confcommercio)** - Accordo di rinnovo 26 novembre 2021; **Vetro** - Accordo di rinnovo 10 febbraio 2023; **Vigilanza privata (Istituti)** - Accordo 16 febbraio 2024

Minimi tabellari: con la retribuzione di luglio 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

**Agenzie di assicurazione (Sna)** - Ccnl 5 marzo 2025

Una tantum: con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025 a tutti i lavoratori in forza al 5 marzo 2025 va corrisposta a titolo di una tantum l'importo di 300 euro, da riproporzionare in base alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2025 e dell'orario di lavoro part time.

**Commercio (Confcommercio) - Accordo di Rinnovo - 22 marzo 2024**

Una tantum: con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025 a tutti i lavoratori in forza al 22 marzo 2024 va corrisposta a titolo di una tantum l'importo di 350 euro sul IV livello (riparametrato sugli altri livelli di inquadramento), da riproporzionare in base alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 dell'orario di lavoro part time.



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 - Roma

**SEDE DI LODI**

Via Antonio Lombardo, 7  
26900 - Lodi

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 - Casalpusterlengo

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)